

# Statuti

## Football Club Ticino

### Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI

---

#### **Articolo 1**

- 1 Il Football Club Ticino [in seguito FCT o Associazione] è un'Associazione sportiva, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS), con sede sociale a Muralto.
- 2 La durata del FCT è illimitata.
- 3 L'Associazione, i suoi soci, dirigenti e giocatori sono vincolati dagli statuti, dai regolamenti e dalle decisioni della Federazione internazionale delle Associazioni Calcistiche [FIFA], dell'Unione europea delle Federazioni Calcistiche [UEFA], dell'Associazione Svizzera di Football [ASF], della Swiss Football League [SFL] e della Federazione Ticinese di Calcio [FTC].

#### **Articolo 2 Scopi**

- 1 L'Associazione desidera promuovere l'educazione e l'etica sportiva in generale e il gioco del calcio in particolare; suscitare un largo sostegno della popolazione per questo sport nel Cantone; diffondere un'immagine positiva della Repubblica e del Canton Ticino tramite il gioco del calcio; salvaguardare e promuovere gli interessi comuni delle Associazioni calcistiche della Repubblica e del Canton Ticino, coordinando la qualità del football regionale, mirando a promuovere una Prima Squadra nelle massime categorie nazionali e internazionali.
- 2 I colori sociali sono il rosso (scala Pantone 032) ed il blu (scala Pantone 293).

#### **Articolo 3 Principi finanziari**

- 1 I suoi principi economici sono ispirati a scopi di pubblica utilità per la Repubblica e il Canton Ticino, perseguiti con i principi della presentazione regolare dei conti ai sensi del Codice delle obbligazioni e della adeguatezza del budget.

#### **Articolo 4 Cooperazione**

- 1 L'Associazione può costituire società anonime, acquisire parti di capitale di società di quel tipo, stipulare contratti di cooperazione o curare in altro modo l'armonia giuridica dei propri interessi ideali e commerciali. Ad ogni modo le attività economiche sopraccitate saranno sempre finalizzate a perseguire lo scopo sociale e a quelli di pubblica utilità rispetto agli scopi di lucro.
- 2 L'Associazione può cedere in usufrutto il nome della ragione sociale e del marchio ad un partner che si occupa di gestione sportiva ai sensi dell'UEFA per disputare campionati di competizione professionistici ad alto livello. L'Associazione deve detenere un diritto di prelazione qualora il partner di cooperazione decidesse di non proseguire l'attività di gestione delle squadre iscritte nel campionato ASF.
- 3 L'Associazione è disposta a sostenere un partner attivo nel calcio professionistico, adoperandosi a completare le richieste formali nell'ottenimento della licenza per partecipare al campionato competitivo più di alto livello possibile, collaborando a livello di amministrazione, di marketing, di infrastrutture, di organizzazione sportiva (incluso il settore giovanile d'élite) e soprattutto di gestione economica (consolidamento dei conti).

### **Articolo 5 Finanziamento**

- <sup>1</sup> I mezzi dell'Associazione provengono dal ricavato delle quote dei soci, dalle devoluzioni, lasciti e donazioni, dagli utili derivanti da partecipazioni e attività menzionati all'Articolo 4, nonché da eventuali sovvenzioni di enti pubblici e privati.

## **Capitolo II SOCI**

---

### **Articolo 6 Soci**

- <sup>1</sup> I soci del FCT sono persone in grado di esercitare i diritti civili.
- <sup>2</sup> Essi si distinguono in soci attivi (Articolo 7), soci contribuenti o sostenitori (Articolo 8), soci promotori (Articolo 9) e soci onorari (Articolo 9).
- <sup>3</sup> È esclusa la responsabilità personale dei soci.

### **Articolo 7 Soci attivi**

- <sup>1</sup> Sono soci attivi tutti i giocatori e le giocatrici maggiorenni qualificati a favore del FCT.

### **Articolo 8 Soci contribuenti o sostenitori**

- <sup>1</sup> Sono soci contribuenti tutte le persone fisiche o giuridiche che pagano la tassa sociale.
- <sup>2</sup> Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che pagano la tassa di socio sostenitore, che comprende la tassa sociale ed un contributo libero volontario destinato all'Associazione.
- <sup>3</sup> L'importo della tassa sociale è stabilito annualmente dall'Assemblea generale.
- <sup>4</sup> Il Comitato può rifiutare i soci non di nazionalità svizzera o non in possesso del permesso di domicilio o senza sede legale in Svizzera.

### **Articolo 9 Soci promotori**

- <sup>1</sup> Sono soci promotori tutte le persone fisiche o giuridiche che pagano la tassa di socio promotore, che comprende la tassa sociale ed un contributo straordinario per un progetto stabilito dall'Assemblea generale.
- <sup>2</sup> Il fine della promozione di un progetto, le relative condizioni di applicazione e l'importo della tassa è stabilito dall'Assemblea generale.
- <sup>3</sup> Il progetto dev'essere implementato entro la fine dell'anno contabile; nel caso di mancata realizzazione del progetto, i fondi raccolti dai soci promotori dev'essere devoluto interamente al sostentamento di una persona fisica o giuridica con fine o scopo simile al progetto.

### **Articolo 10 Soci onorari**

- <sup>1</sup> Colui che ha acquisito meriti particolari con azioni in favore del FCT, può essere nominato socio onorario con un voto dell'Assemblea generale acquisito con la maggioranza semplice dei voti emessi.
- <sup>2</sup> La proposta all'Assemblea è di norma presentata dal Comitato.
- <sup>3</sup> I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

## Capitolo III ORGANI SOCIALI

---

### **Articolo 11** *Struttura societaria*

Gli organi del FCT sono:

- A. l'Assemblea generale dei soci [Articolo 12 e seguenti],
- B. il Comitato [Articolo 17 e seguenti],
- C. i revisori [Articolo 20 e seguenti].

### **A. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

#### **Articolo 12** *Assemblea generale*

- 1 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.
- 2 Ogni Assemblea generale, regolarmente convocata secondo gli statuti, è atta a deliberare.

#### **Articolo 13** *Diritto di voto*

- 1 Tutti i soci presenti hanno diritto di voto nell'Assemblea se hanno versato la quota sociale entro quindici giorni prima dell'Assemblea.
- 2 Un socio può farsi rappresentare da un altro; un socio non può rappresentare più di un socio.
- 3 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, qualora la maggioranza dei presenti non proponga un sistema diverso.

#### **Articolo 14** *Delibere assembleari*

- 1 L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione in carica, salvo proposta dell'Assemblea di un Presidente del giorno. L'Assemblea elegge due scrutatori.
- 2 Salvo disposizione contraria degli statuti, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.
- 3 Le decisioni relative a modifiche o aggiunte delle disposizioni statutarie richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.
- 4 Proposte che non figurano all'ordine del giorno verranno trattate solamente se la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti lo deciderà.
- 5 Le elezioni si effettuano al primo turno con la maggioranza assoluta, al secondo turno con la maggioranza relativa.
- 6 L'Associazione avrà cura che la convocazione di un'Assemblea sia opportunamente pubblicata. La stessa è in ogni caso ritenuta avvenuta quando è pubblicata sul sito internet dell'Associazione.
- 7 Dei dibattiti Assembleari è tenuto un verbale; le risoluzioni Assembleari sono pubblicate sul sito internet dell'Associazione.

#### **Articolo 15** *Svolgimento dell'Assemblea*

- 1 L'Assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi entro la fine del mese di dicembre.
- 2 La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno un mese prima della data fissata.
- 3 L'ordine del giorno, i rapporti contabili e di revisione dei conti devono essere a disposizione dei soci per la consultazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale presso gli uffici della sede della Associazione.

- 4 L'Assemblea generale ha, in particolare, le seguenti competenze:
  - a. approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale;
  - b. accettazione del rapporto di gestione, dei rapporti contabili e dei revisori dei conti;
  - c. scarico al Comitato e agli organi del FCT;
  - d. decisioni sulle proposte dei soci e degli organi del FCT;
  - e. elezione del Presidente e del Comitato del FCT;
  - f. elezione dei revisori;
  - g. modifiche degli statuti del FCT e decisione sull'ammontare delle tasse sociali;
  - i. nomina dei soci e dei presidenti onorari.
- 5 Le proposte destinate ad essere trattate dall'Assemblea generale devono pervenire per iscritto al segretariato del FCT almeno tre settimane prima dell'Assemblea generale.

### **Articolo 16 *Assemblea generale straordinaria***

- 1 Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei soci dell'Associazione.
- 2 Deve essere dato seguito ad una richiesta per la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria al più tardi entro sei settimane dalla data di ricevimento della richiesta.
- 3 Le disposizioni per l'Assemblea generale ordinaria fanno stato anche per lo svolgimento di un'Assemblea generale straordinaria.

## **B. IL COMITATO**

### **Articolo 17 *Membri di Comitato***

- 1 Il Comitato è composto dal Presidente e da almeno due membri.
- 2 Il Comitato si costituisce e si organizza liberamente.
- 3 Il Comitato è eletto per un periodo di due anni.
- 4 Nella scelta del Presidente si avrà cura nell'eleggere una persona idonea a salvaguardare e promuovere gli interessi dell'Associazione, tenendo conto che sia prossimo al territorio della Repubblica del Canton Ticino.

### **Articolo 18 *Rappresentanza***

- 1 Il Comitato ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'Associazione e di rappresentarla verso terzi.
- 2 Esso è vincolato dalla firma collettiva del Presidente con un altro membro del Comitato.

### **Articolo 19 *Organizzazione e attribuzioni***

- 1 Il Comitato si riunisce secondo le necessità, su convocazione del Presidente o di due membri.
- 2 Il Comitato è atto a deliberare se almeno tre soci, Presidente incluso, sono presenti.
- 3 Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il Presidente ha voto decisivo.
- 4 Il Comitato ha tutti i poteri che non siano conferiti dalla legge o dagli statuti ad altri organi.

In special modo al Comitato spettano i seguenti compiti:

- a. la direzione degli affari ordinari e straordinari dell'Associazione;
- b. la convocazione e la preparazione dell'Assemblea generale;

- c. la stesura del rapporto di gestione annuale e dei conti sociali, affinché corrisponda alle richieste formulate dalla ASF e SFL in materia di concessione della licenza per la partecipazione al campionato di SFL del partner;
  - d. l'esame di tutte le questioni importanti concernenti lo sviluppo del FCT;
  - e. la sorveglianza sulla gestione e la contabilità del partner, affinché corrisponda alle richieste formulate dalla ASF e SFL in materia di concessione della licenza per la partecipazione al campionato di SFL e contempili le più rigorose regole finanziarie.
- 5 Il Comitato è l'organo esecutivo del FCT. Esso dispone l'organizzazione dell'Associazione.

## **C. I REVISORI**

### **Articolo 20 Nomina e attribuzioni**

- 1 L'Assemblea generale designa, su proposta del Comitato, due revisori e due supplenti revisori che ogni anno esaminano i conti sociali.
- 2 I revisori sottopongono il loro rapporto di revisione all'Assemblea generale ordinaria, raccomandando o meno l'approvazione dei conti.

## **Capitolo IV GESTIONE FINANZIARIA**

---

### **Articolo 21 Contabilità**

- 1 L'anno contabile coincide con l'anno sportivo.
- 2 Le questioni finanziarie e contabili sono di competenza del Comitato. Esso sottopone all'Assemblea generale un rapporto finanziario e un rapporto dei revisori.
- 3 Il Comitato organizza le modalità contabili in modo di tenere conto della natura, dell'estensione e delle necessità della Associazione e del partner, al fine di ottemperare le condizioni per l'ottenimento della licenza di SFL.

## **Capitolo V DISPOSIZIONI FINALI**

---

### **Articolo 22 Liquidazione**

- 1 In caso di scioglimento l'Associazione devolve i propri attivi a favore di un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità e al beneficio dell'esenzione fiscale.

### **Articolo 23 Diritto suppletorio**

- 1 Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente statuto, fanno stato le norme legali (art. 60 ss. CCS).

### **Articolo 24 Entrata in vigore**

- 1 Con l'approvazione di tutti i soci dell'Associazione durante l'Assemblea ordinaria del 21 novembre 2013, gli Statuti entrano immediatamente in vigore.
- 2 Gli statuti dell'Assemblea costituenda del 3 febbraio 2004 sono stati aggiornati, aggiornando gli scopi, ampliando le categorie di soci, recependo le direttive dell'UEFA, dell'ASF e della SFL in materia di Società anonime quale imposizione per la gestione sportiva.

Statuti del 3 febbraio 2004,  
aggiornati il 21 novembre 2013

Soci presenti:

.....

Stefano Gilardi

.....

Luca Pandiscia

.....

Ernesto Gonzalez

.....

Gabriele Gilardi